

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI "OPERATORE SOCIO SANITARIO" CODICE CORSO n.1107653**

**CUP: B64D25000250009.**

**Graduatoria di cui al DDS n. 10/FOAC del 16/01/2025 e DDS n. 56/FOAC del 11/02/2025.**

**TRA**

L'Ente Formativo COOSS MARCHE Soc. Coop. per Azioni, in seguito denominato **Ente capofila e gestore**, con sede legale in Ancona (AN) Via Saffi n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 00459560421, nella persona del Dott. Diego Mancinelli, nato a Camerano (AN) il 09 agosto 1968, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della cooperativa

**E**

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, con sede amministrativa in Via Dante Zeppilli, 18 63900 FERMO C.F./P.I.: 02500660440, rappresentata dal Dott. Grinta Roberto nato a Fano (PU), il 12/06/1963, domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo per la sottoscrizione della presente convenzione

**E**

L'Ambito Territoriale Sociale di FERMO con sede in FERMO (FM) Piazzale Azzolino n. 18 nella persona del Coordinatore d'Ambito Dott. ALESSANDRO RANIERI, nato a FERMO (FM) il 14/06/1969 e domiciliato per la carica in FERMO (FM) Via Dante Zeppilli n. 24

**E**

**PREMESSO**

- che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio-Sanitario, e per la disciplina provvisoria dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n 666 del 20/05/2008 ha recepito l'accordo sancito in organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;
- che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale sopra citata prevede la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

***Attuazione degli interventi***

I sottoscrittori della seguente convenzione si impegnano a programmare ed attuare congiuntamente, tramite i propri esperti, il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio-

Sanitario" in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.

Conformemente alle indicazioni per la formazione professionale contenute nella DGR n.666 del 20/05/2008, l'Ente capofila e gestore dichiara di aver presentato il progetto "Operatore socio sanitario" codice corso 1107653 approvato dalla regione marche con dds n. 56/FOAC del 11-02-2025.

L'Ente Capofila e Gestore si impegna, altresì, ad applicare le procedure amministrative e di rendicontazione previste dalle direttive regionali e provinciali vigenti.

## **Art. 2**

### ***Modalità attuative della convenzione.***

I sottoscrittori danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione, in conformità:

- a) agli "Standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio-Sanitario" approvato con DGR n.666 del 20/05/2008;
- b) all'"Ordinamento didattico di qualifica operatore Socio-Sanitario" approvato con DGR n.666 del 20/05/2008;
- c) alle "Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all'interno dei percorsi formativi per Operatore Socio-Sanitario" approvate con DGR n.666 del 20/05/2008;
- d) alle direttive regionali in materia di Formazione Professionale.

## **Art 3**

### ***Obblighi dell'Ente Capofila e Gestore***

Ai fini della presente convenzione l'Ente Capofila e Gestore si impegna a:

- a) presentare il progetto formativo presso l'Ente competente per ottenerne l'autorizzazione;
- b) rappresentare i sottoscrittori della presente convenzione di fronte alla Regione Marche e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
- c) reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività formative;
- d) individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
- e) assicurare gli studenti del Corso contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede dei corsi;
- f) gestire e coordinare l'intero apparato organizzativo del corso di qualifica per Operatore Socio-Sanitario;
- g) curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
- h) segnalare tempestivamente al "Comitato d'indirizzo e controllo" di cui all'art 6 - DGRM n 666/2008 cit., ogni elemento di criticità, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione;
- i) segnalare eventuali incidenti durante lo svolgimento dei tirocini/stage, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto ospitante;
- j) monitorare il tirocinio/stage tramite incontri con il tirocinante/stagista presso la propria sede o in azienda al fine di verificare l'andamento dello stesso;
- k) far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento;
- l) farsi carico di ogni vincolo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d'ora l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo ed il Coordinatore d'Ambito da ogni responsabilità.

## **Art 4**

### ***Ruolo dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo***

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo è garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario.

In particolare si impegna a:

- a) supportare con le proprie strutture l'Ente Capofila e Gestore nell'esecuzione tempestiva degli accertamenti sanitari e delle vaccinazioni di cui all'art. 10 - DGRM n 666/2008 cit., senza che questo comporti per l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo un sostenimento dei costi;
- b) supportare l'Ente Capofila e Gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- c) supportare l'Ente Capofila e Gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- d) segnalare tempestivamente all'Ente Gestore, nonché al "Comitato d'indirizzo e controllo" di cui all'art 6 sopracitato, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione;
- e) garantire al tirocinante/stagista l'assistenza necessaria per favorirne lo sviluppo professionale;
- f) realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
- g) controllare e vidimare nel registro di tirocinio/stage le presenze/assenze del tirocinante/stagista;
- h) consentire al tirocinante/stagista la partecipazione agli incontri di monitoraggio organizzati dal tutor designato dall'Ente Gestore;

#### **Art. 5**

##### ***Ruolo del Coordinatore d'Ambito Territoriale Sociale***

Ai fini della presente convenzione e per decorrenza della stessa, il Coordinatore d'Ambito è garante della qualità degli esiti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n.1 emanato ai sensi della Legge Regionale n.20/2002.

In particolare si impegna a:

- a) supportare l'Ente Capofila e Gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- b) supportare l'Ente Capofila e Gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- c) segnalare tempestivamente all'Ente Capofila e Gestore, e anche al "Comitato d'indirizzo e controllo" di cui all'art 6 sopracitato, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

#### **Art. 6**

##### ***Tirocinio/stage***

l'Azienda Sanitaria Territoriale Fermo si impegna ad accogliere massimo n. 15 tirocinanti/stagisti presso le Strutture delle Sedi Operative dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, che verranno eventualmente definite sulla base delle indicazioni provenienti dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, tenuto conto delle richieste l'Ente Capofila e Gestore e delle esigenze organizzative del servizio/UO di destinazione.

Il tirocinio/stage, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio/stage l'attività di formazione è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico ed organizzativo e da un Tutor, indicato dal soggetto ospitante.

Il *Tutor* dell'Ente Gestore avrà il compito di concordare con l'Area Vasta obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio/stage nonché di seguire e verificare il raggiungimento degli stessi, tenendo contatti periodici con il *Tutor aziendale*, incaricato dal soggetto ospitante.

## **Art. 7**

### ***Progetto formativo***

Per il tirocinante/stagista inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un progetto formativo di tirocinio/stage contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi *del Tutor dell'Ente Gestore* e del *Tutor aziendale*, indicato dal soggetto ospitante;
- c) gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio/stage, con l'indicazione del periodo, giorni ed orario di presenza in Azienda;
- d) le strutture aziendali presso cui svolgere il tirocinio/stage;
- e) gli estremi identificativi delle coperture assicurative di cui sopra.

## **Art. 8**

### ***Obblighi del Tirocinante/stagista***

1. Per accedere il tirocinante/stagista deve presentare in allegato alla domanda:
  - a) certificato, rilasciato dal medico competente dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, di idoneità allo svolgimento del tirocinio/stage sanitario;
  - b) la dichiarazione di aver visionato/acquisito l'informativa sui rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro art.36 del D.Lgs.n.81/08.
2. Il tirocinante/stagista effettuerà le ore di tirocinio nel periodo, nei giorni ed orari indicati nel progetto formativo. Eventuali assenze o ritardi dovranno essere comunicati tempestivamente (possibilmente con 24 ore di anticipo) dal tirocinante/stagista telefonicamente al *Tutor aziendale* e al *Tutor dell'Ente Gestore*, e registrati nel 'Registro di Tirocinio/Stage' in dotazione al tirocinante/stagista. Le assenze potranno essere recuperate, in accordo con il *Tutor dell'Ente Gestore* e il *Tutor aziendale* entro e non oltre il periodo indicato nel progetto formativo.
3. Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante/stagista è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - b) seguire le indicazioni dei tutori e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza;
  - c) osservare le norme disciplinari previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
  - d) rispettare le norme in materia di privacy, mantenendo la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio/Stage;
  - e) mantenere il segreto professionale;
  - f) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - g) in caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività, segnalare l'evento al soggetto ospitante affinché quest'ultimo possa informare il soggetto promotore;
  - h) la violazione di queste norme o condotte comportano la sospensione della frequenza.

## **Art. 9**

### ***Decorrenza, valenza***

La presente convenzione decorre dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.

La convenzione medesima, ancorché stipulata da questa l'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; (la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione).

**Art. 10**

***Ambito normativo***

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 11**

***Foro Competente***

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel Tribunale di Ancona

La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art 5 della legge 21/12/1978, n. 845 e verrà registrata in caso d'uso.

Data, \_\_\_\_\_

Letto, approvato, sottoscritto.

ENTE Capofila e Gestore IL RAPPRESENTANTE LEGALE Diego Mancinelli	Azienda Sanitaria Territoriale Fermo DIRETTORE Dott. Grinta Roberto	Ambito Territoriale Sociale XIX IL COORDINATORE D'AMBITO Dott. Alessandro Ranieri